

Statuti

della

Società Svizzera

degli Ufficiali

dal 28 agosto 2021



I. Nome e sede

Art. 1 ¹ La Società Svizzera degli Ufficiali (di seguito denominata SSU) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero (CCS).

² La SSU ha sede in Pully (VD). Il comitato determina il luogo della gestione amministrativa.

II. Scopo

Art. 2 ¹ La SSU è la federazione di associazioni svizzere d'ufficiali e persegue i seguenti scopi:

- a) la presa a carico della responsabilità della politica militare e degli interessi dell'ufficialità nel contesto della politica di sicurezza Svizzera;
- b) la promozione di un esercito efficiente per quanto concerne gli effettivi, l'organizzazione, l'equipaggiamento, l'istruzione e la condotta;
- c) la gestione e la cura delle relazioni con le autorità nazionali ed internazionali, come pure con le organizzazioni con scopi nel campo della politica di sicurezza;
- d) la coordinazione e l'appoggio alle proprie sezioni, alle loro sotto-sezioni ed ai loro membri.

² La SSU può diffondere delle pubblicazioni militari oppure partecipare a tali pubblicazioni.

III. Membri

Art. 3 ¹ I membri della SSU sono le sue sezioni. Possono diventare delle sezioni:

- a) le associazioni cantonali d'ufficiali (SCU), nei cantoni in cui esiste un'associazione cantonale;
- b) ogni singola associazione d'ufficiali nei cantoni in cui non esiste un'associazione cantonale;
- c) le associazioni mantello delle diverse società d'arma;
- d) ogni singola società d'arma se non esistono associazioni mantello;
- e) le altre associazioni militari composte in parte da ufficiali;
- f) le altre associazioni militari miste, attive nell'ambito della politica di sicurezza e composte in parte da ufficiali dell'esercito.

² Ogni nuova sezione che desidera aderire alla SSU, deve inoltrare una richiesta d'adesione scritta al Comitato, all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

^{2 bis} L'adesione di sezioni miste secondo cpv. 1 lettera e, rispettivamente lettera f non porta nessun cambiamento agli scopi fissati nell'art. 2 degli statuti della SSU. Il punto di vista degli ufficiali dell'esercito è determinante.

³ Una sezione può in qualsiasi momento dare le dimissioni dalla SSU in forma scritta con effetto a fine dell'esercizio sociale della SSU. La sezione è tenuta al versamento integrale dei contributi per l'anno in corso.

IV. Quote annuali e responsabilità

a) Quote sociali annuali

Art. 4 ¹ Le quote annuali dovute alla SSU si calcolano in funzione del numero di tutti i membri di ogni sezione o sotto-sezione aventi diritto di voto e di eleggibilità. Il montante della quota annuale è fissato nell'appendice ai presenti statuti.

² Modalità di conteggio e d'incasso delle quote annuali:

- a) Per tutti gli ufficiali con diritto di voto e di eleggibilità appartenenti ad una sola SCU o ad una sezione, il conteggio viene effettuato dalla rispettiva SCU;
- b) Per tutti gli ufficiali con diritto di voto e di eleggibilità appartenenti soltanto ad una società d'arma (o una delle sue sezioni), è la rispettiva società d'arma che effettua il conteggio;
- c) Per tutti gli ufficiali con diritto di voto e di eleggibilità appartenenti sia ad una SCU (o una delle sue sezioni) che ad una società d'arma (o sue sotto-sezioni) è la SCU che incassa e versa la quota annuale;
- d) Per tutti gli ufficiali con diritto di voto e di eleggibilità appartenenti a più di una SCU (o più sezioni), rispettivamente a più di una società d'arma (o più sezioni), sarà la sezione o sub-sezione alla quale l'ufficiale ha aderito in primo luogo ad incassare e versare la quota annuale.

³ Le quote annuali dovute da una sezione mista secondo art. 3, cpv. 1, lettera e e rispettivamente lettera f, vengono calcolate in funzione del numero dei membri della sezione che sono ufficiali attivi o ufficiali a r dell'esercito.

b) Responsabilità

Art. 5 ¹ Per gli impegni della SSU risponde unicamente il patrimonio sociale.

² Ogni responsabilità personale dei soci aventi diritto di voto di una sezione rispettivamente sotto-sezione così come la responsabilità di una sezione rispettivamente sotto-sezione per gli impegni della SSU, è esclusa.

³ Per ogni persona che agisce in qualità di organo della SSU, resta riservato l'art. 55 cpv. 3 del CCS.

V. Organizzazione

Art. 6 Gli organi della SSU sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) la Conferenza dei Presidenti;
- c) il Comitato;
- d) i Revisori dei conti.

a) **Assemblea dei delegati**

1. Posizione

Art. 7 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSU.

2. Competenze

Art. 8 L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

- a) l'elezione del Presidente, degli altri membri del Comitato e dei revisori dei conti;
- b) l'approvazione del rapporto e del conto annuale;
- c) l'approvazione del rapporto annuale d'attività dell'ASMZ ;
- d) la concessione del discarico al Comitato;
- e) l'approvazione del preventivo dei conti e la determinazione delle quote sociali;
- f) la determinazione del canone d'abbonamento all'ASMZ;
- g) la decisione sulle modifiche degli statuti;
- h) l'ammissione di nuovi membri;
- i) l'esclusione di membri;
- k) la deliberazione su proposte delle sezioni secondo l'art. 10 cpv. 2 dei presenti statuti;
- l) la presa di posizione e la decisione circa tutti gli altri affari sottoposti dal comitato all'Assemblea dei delegati;
- m) la decisione circa lo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio sociale ai sensi dell'art 30 di questi statuti.

3. Procedura di convocazione

Art. 9 ¹ La SSU organizza ogni anno un'Assemblea ordinaria dei delegati.

² Delle assemblee straordinarie dei delegati possono venir convocate qualora necessario, se la Conferenza dei Presidenti o il Comitato lo decidessero o su richiesta di almeno tre sezioni aventi assieme diritto ad almeno un decimo dei voti complessivi (vedi art. 11). Il Comitato deve poi procedere alla convocazione di detta Assemblea straordinaria dei delegati entro tre mesi.

³ Sulle deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea dei delegati viene redatto un verbale che deve esser firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

- Art. 10 4. Forma della convocazione¹
¹ Le sezioni sono da convocare per iscritto dal comitato al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea dei delegati, con indicazione dell'ordine del giorno.
- ² Eventuali proposte delle sezioni sono da inoltrare al comitato in forma scritta almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.
- Art. 11 5. Diritto di voto
¹ Il diritto di voto viene esercitato dai delegati. Ogni sezione ha diritto al seguente numero di delegati:
- a) 2 delegati se detta sezione ha meno di 500 membri;
 - b) 3 delegati se detta sezione ha da 501 a 1000 membri;
 - c) 4 delegati se detta sezione ha più di 1000 membri.
- ² I membri del comitato della SSU non hanno diritto di voto e non possono essere contemporaneamente delegati di una sezione.
- ³ Le sezioni, rispettivamente le loro sotto-sezioni, fissano la procedura di nomina dei loro delegati, dei loro sostituti e la durata del loro mandato.
- ⁴ Per le sezioni miste secondo art. 3, cpv. 1, lettera e rispettivamente lettera f, il diritto di voto all'Assemblea dei delegati viene calcolato soltanto in funzione dei membri ufficiali dell'esercito o ufficiali a r. Soltanto questi possono avere il diritto di voto in qualità di delegati.
- Art. 12 6. Presidenza
Il Presidente o il suo sostituto dirige l'Assemblea dei delegati.
- Art. 13 7. Deliberazioni
¹ L'Assemblea dei delegati prende le sue decisioni alla semplice maggioranza dei delegati votanti; le astensioni non sono da considerare.
- ² L'Assemblea dei delegati può deliberare unicamente sui punti messi all'ordine del giorno ed espressamente indicati nella convocazione.
- ³ L'Assemblea dei delegati può decidere di sciogliere la SSU unicamente qualora due terzi dei delegati presenti all'assemblea approvassero la decisione. Astensioni non vengono considerate quali voti contrari.
- ⁴ Ogni delegato presente ha diritto ad un voto. Ogni forma di rappresentazione del diritto di voto è esclusa. In caso di parità dei voti, è il presidente che decide.

¹ L'uso di mezzi di comunicazione digitali equivale all'invio per posta.

⁵ Si procede a scrutinio aperto a meno che l'Assemblea dei delegati non decida il voto scritto.

b) Conferenza dei Presidenti

1. Composizione

Art. 14 La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti delle sezioni cantonali d'ufficiali e delle società d'arma. Se un Presidente non può partecipare, delega un suo rappresentante.

Per le sezioni miste secondo l'art. 3 cpv. 1 lettera e ed f presenza di regola un Presidente o un suo rappresentante, che sia ufficiale attivo dell'esercito o uff a r .

I membri del Comitato della SSU prendono parte alla Conferenza dei Presidenti senza diritto di voto.

La Conferenza dei Presidenti può invitare ospiti con funzione consultiva.

2. Posizione e competenze

Art. 15 La Conferenza dei Presidenti è l'organo di collegamento tra il Comitato direttivo e le sezioni della SSU.

La Conferenza dei Presidenti ha i seguenti compiti e competenze:

- a) La coordinazione delle attività politiche della SSU con le sezioni;
- b) La collaborazione per l'allestimento e l'approvazione delle prese di posizione;
- c) La collaborazione per l'allestimento e l'approvazione delle prese di posizione circa le procedure di consultazione;
- d) La decisione circa le raccomandazioni di voto e prese di posizione per argomenti in votazione federale;
- e) La decisione di lanciare od appoggiare dei referendum a livello nazionale;
- f) Il trattamento delle istanze delle sezioni alla conferenza dei Presidenti;
- g) La decisione circa la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati;
- h) La nomina di candidati per il Comitato;
- i) La formulazione di istanze all'Assemblea dei delegati.

Inoltre la Conferenza dei Presidenti ha voce consultiva in tutti gli ambiti della SSU.

3. Diritto di voto

Art. 16 Ogni sezione presente ha diritto ad un voto. Un partecipante può rappresentare solo una sezione.

Nel caso di parità di voti, il Presidente decide.

4. Convocazione e Presidenza

Art. 17 La Conferenza dei Presidenti si riunisce su convocazione scritta del Presidente quando gli affari correnti lo rendono necessario, almeno però due volte all'anno.

La convocazione di una Conferenza dei Presidenti può essere richiesta da 5 sezioni indicando gli affari da trattare in forma scritta al Presidente.

La Conferenza dei Presidenti deve essere tenuta entro otto settimane dalla ricezione della richiesta.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta al più tardi 20 giorni prima della Conferenza dei Presidenti, indicando i temi da trattare.

Le sezioni possono formulare delle richieste di trattande entro 10 giorni prima della Conferenza dei Presidenti in forma scritta.

Il Presidente SSU o un sostituto dirige la Conferenza dei Presidenti.

5) Decisioni

Art. 18. La Conferenza dei Presidenti può decidere alla presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

Le decisioni vengono prese dalla Conferenza dei Presidenti con la maggioranza semplice dei voti. Astensioni non vengono considerate quali voti negativi.

Decisioni in via circolare, postale o elettronica, sono ammesse. Per la definizione della maggioranza, vengono considerati i voti espressi. Astensioni non vengono conteggiate.

Si allestirà un verbale delle trattative e delle decisioni.

c) **Comitato**

1. Composizione

Art. 19 ¹ Il comitato è costituito dal Presidente e da un massimo di 13 membri delle società cantonali d'ufficiali o società d'arma secondo l'art. 3 cpv. 1 lettera a-f.

² Il Presidente viene eletto per un periodo di 3 anni. Può essere rieletto per un periodo di un anno, ma non più di due volte.

³ Gli altri membri del Comitato vengono eletti per un periodo di due anni. Possono venire rieletti per un periodo di due anni, ma non più di due volte.

⁴ Una dimissione anticipata è possibile con effetto a partire dalla prossima Assemblea dei delegati.

⁵ Per la costituzione del Comitato e per l'elezione del presidente vanno prese in dovuta considerazione le diverse parti e regioni linguistiche del paese.

⁶ Il comitato si costituisce da sé. Può designare a seconda del bisogno gruppi di lavoro o commissioni.

⁷ I redattori in capo delle riviste militari (Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, Revue Militaire Suisse, Rivista Militare Svizzera di lingua italiana) nonché il presidente della Conferenza Nazionale delle Organizzazioni Militari Mantello (COMM) possono partecipare alle riunioni del comitato anche senza esserne membri, con voce consultiva.

2. Competenze

Art. 20

¹ Il Comitato è responsabile degli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'interno e l'esterno.

² Tutte le mansioni che secondo gli statuti non siano attribuite all'Assemblea dei delegati, alla Conferenza dei Presidenti o ai revisori dei conti, sono di competenza del comitato.

Rientrano nelle sue competenze:

- a) la definizione della sede dell'associazione;
- b) la nomina del segretario generale e la definizione delle sue mansioni;
- c) la nomina del redattore in capo dell'ASMZ e la definizione delle sue mansioni;
- d) la nomina dei Presidenti e dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro secondo l'art. 19, cpv. 6;
- e) la nomina di candidati per il Comitato
- f) la preparazione dell'assemblea dei delegati e della conferenza dei Presidenti;
- g) la cura dei rapporti con le Autorità così come con le organizzazioni militari nazionali ed internazionali;
- h) l'organizzazione di manifestazioni
- i) la gestione del conto annuale;
- j) il rapporto annuale sulla sua attività;
- k) la decisione circa il conto annuale dell'ASMZ;

l) la nomina dei membri del Consiglio di fondazione degli ufficiali dell'Esercito Svizzero e la loro eventuale revoca.

³ Le mansioni, competenze e responsabilità, nonché le modalità di retribuzione del comitato, dei gruppi di lavoro, delle commissioni e del segretario generale sono da fissare in un regolamento.

3. Diritto di voto

Art. 21 Un membro del Comitato non può farsi rappresentare. In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

4. Convocazione e Presidenza

Art. 22 ¹ Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del Presidente quando l'andamento degli affari lo richiede o su richiesta scritta di tre membri del Comitato.

² La convocazione delle riunioni del Comitato deve avvenire per iscritto e contenere le trattande all'ordine del giorno.

³ Il Presidente o il suo sostituto dirige le riunioni del Comitato.

5. Decisioni

Art. 23 ¹ Il Comitato può prendere delle decisioni se almeno un terzo dei membri è presente.

² Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza semplice dei suoi membri votanti; le astensioni non sono da considerare come voti negativi.

³ È ammesso il voto per corrispondenza. Il calcolo della maggioranza è basato sul numero dei voti depositati; le astensioni espresse non sono considerate.

⁴ Dev'essere tenuto un verbale sulle discussioni e le decisioni.

d) Revisori dei conti

Art. 24 ¹ Un revisore autorizzato ai sensi della Legge sui revisori (LSR) verifica il conto annuale ai sensi degli artt. 727 e segg. CO e redige una relazione sulla revisione limitata.

² I revisori sono eletti per un anno.

VI. Segretariato generale

- Art. 25 ¹ La direzione dei lavori del Segretariato generale della SSU è di competenza del Segretario generale.
- ² Il Segretario generale ed il personale ausiliario da lui impiegato possono venir remunerati per la loro attività nell'ambito del preventivo della SSU.

VII. Riviste militari

- Art. 26 Gli organi ufficiali di stampa della SSU sono die Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (ASMZ), la Revue Militaire Suisse (RMS) e la Rivista Militare Svizzera di lingua Italiana (RMSI).

VIII. Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift (ASMZ)

- Art. 27 ¹ ...²
- ² Il canone d'abbonamento alla ASMZ è regolato in allegato agli statuti della SSU.
- ³ ...³
- Art. 28 Il Comitato gestisce per la ASMZ un conto annuale separato e ne relaziona circa l'attività all'Assemblea dei delegati.

I mezzi finanziari realizzati dalla ASMZ sono da impiegare per il finanziamento a lungo termine della propria attività così come per la realizzazione di ulteriori pubblicazioni della SSU o per la partecipazione della SSU a queste.

² Abrogato con delibera dell'Assemblea dei delegati del 9 marzo 2024.

³ Abrogato con delibera dell'Assemblea dei delegati del 9 marzo 2024.

IX. Disposizioni finali

Art. 29 ¹ L'esercizio sociale della SSU corrisponde all'anno civile (dal 1. gennaio al 31. dicembre).

² I presenti statuti sono stati allestiti in lingua tedesca, francese ed italiana. In caso di contraddizioni, è vincolante il testo in lingua tedesca.

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente con l'approvazione dell'Assemblea dei delegati del 16.03.2019. Essi annullano e sostituiscono tutte le precedenti versioni.

Art. 30 I mezzi disponibili dopo uno scioglimento della SSU sono da devolvere ad un'istituzione esentata dall'imposizione fiscale con sede in Svizzera con uno scopo sociale identico o simile.

Una distribuzione ai membri è esclusa.

Berna, 28.08.2021

Società Svizzera degli Ufficiali (SSU)



Col Dominik Knill, Presidente



Col Olivier Savoy, Segretario generale

Appendice degli Statuti della SSU

Questa appendice forma parte integrante degli statuti della SSU dal 28 agosto 2021.

1. Quote annuali

Per i membri di una sezione o sotto-sezione con diritto di voto e di eleggibilità (cfr. art. 4 cpv. 1 dei presenti statuti) è stabilita una quota annuale di CHF 15.- con effetto 18.03.2017.

2. Canone d'abbonamento all'ASMZ

Decaduto a causa dell'abrogazione dell'art. 27, comma 1, con delibera dell'Assemblea dei delegati del 9 marzo 2024.

Berna, 28.08.2021

Società Svizzera degli Ufficiali (SSU)



Col Dominik Knill, Presidente



Col Olivier Savoy, Segretario generale